

TARGA IDENTIFICATIVA

Riferimenti: Regolamento di attuazione della l.r. 30/2003 e decreto dirigenziale 6447/2004 inerente le caratteristiche grafiche per la classificazione delle strutture agrituristiche.

Testo coordinato del decreto PGR 3 agosto 2004, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).


Art. 9

Targa identificativa

1. Ogni azienda agricola *che svolge* attività agrituristiche deve apporre all'ingresso per gli ospiti dell'azienda la targa identificativa di cui all'allegato B, parte III.

Allegato B, parte III:

3. Rappresentazione grafica della targa identificativa



Nota 1: denominazione azienda
Nota 2: eventuale inserimento del logo relativo alle ulteriori indicazioni
Nota 3: eventuale inserimento del logo relativo alle ulteriori indicazioni

Materiale: ottone
Carattere: Bauer Bodoni A/B vari corpi
Colore scritte: nero
Logo Regione Toscana: scudo contorno nero, scritte nere, pegaso nero
Dimensioni: cm 20 x cm 15

**TARGHE PER LE
NUOVE STRUTTURE AGRITURISTICHE
AVVIATE CON IL PROCEDIMENTO D.I.A. - DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'**

In attesa delle disposizioni nazionali inerenti la classificazione delle strutture agrituristiche, e di conseguenza in attesa della modifiche all'allegato B del regolamento di attuazione della l.r. 30/2003 nonché al decreto 6447/2004 sopra citato, si evidenzia l'opportunità che nelle nuove targhe realizzate a seguito dell'**avvio di nuove strutture agrituristiche** con il sistema D.I.A. sia sostituita la dicitura "N. Autorizzazione del....." con

“Denuncia Inizio Attività Agriturbistica del.....”

Coerentemente, in attesa delle nuove disposizioni in materia di classificazione, si ritiene che le **strutture che già dispongono di una targa identificativa** realizzata in base ad una autorizzazione agriturbistica, non sono obbligate a modificare come sopra indicato la propria targa a seguito di presentazione della DIA ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 30 l.r. 80/2009, o di presentazione della DIA in base agli articoli 7 e 8 della l.r. 30/2003 come modificata dalla l.r. 80/09, in quanto il riferimento alla precedente autorizzazione determina comunque la tracciabilità dell'attività esercitata.